

ORDINANZA DEL SEGRETARIO GENERALE

Disciplina della circolazione stradale e della sosta, in occasione della manifestazione denominata “San Basilio WATERFRONT MUSIC FEST 2026”, in programma il 2 ottobre 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 284 del 12 novembre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli artt. 2, 5, 7, 14, 20 del Decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - “Disciplinare tecnico” del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della Legge 25 novembre 2024 n. 177, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, che vi provvede mediante ordinanze, in conformità alle norme del Codice della strada;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

CONSIDERATO il Decreto n. 1590 del 30 giugno 2026 - Conferimento deleghe e poteri che conferisce al Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTA: l'Ordinanza n. 150/2009 in data 21 dicembre 2009 e ss.mm./ii. della Capitaneria di Porto di Venezia, con la quale è stato disciplinato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

CONSIDERATO: che l'Ordinanza n.150/2009 del 21 dicembre 2009 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto, è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n. 1298 del 04 aprile 2025;

VISTE: le note acquisite al protocollo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ai nn. AdSP MAS.E.0020258 del 09/09/2026 e AdSP MAS.E.0020263 del 09/09/2026, con le quali l'Università Ca' Foscari Venezia ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale e per il divieto di sosta in occasione della manifestazione denominata "San Basilio WATERFRONT MUSIC FEST 2026", prevista per il 2 ottobre 2026;

VISTO: lo stralcio planimetrico allegato alle predette note, nel quale sono individuate l'area della manifestazione, le aree interessate dalla disciplina della circolazione e quelle da mantenere libere dalla sosta;

RITENUTO: opportuno modificare temporaneamente la circolazione stradale e la disciplina della sosta nell'area portuale di San Basilio interessata dalla manifestazione e dai relativi apprestamenti, al fine di garantire l'incolumità pubblica e l'ordinato svolgimento dell'evento;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Modifiche e disciplina della circolazione stradale e pedonale

Dalle ore 18.00 del 2 ottobre 2026 alle ore 01.00 del 3 ottobre 2026 il transito veicolare sarà interdetto lungo Calle Dietro i Magazzini, nel tratto compreso tra il Varco di S. Nicolò e l'area pedonale di San Basilio, ad esclusione dei veicoli delle Forze di Polizia e di Soccorso e degli eventuali mezzi a servizio dell'evento autorizzati dall'Organizzatore.

Per i soli veicoli autorizzati, il transito dovrà avvenire esclusivamente lungo la corsia sud, non interessata dalla manifestazione, con circolazione a senso unico alternato, gestito da moviere, e nel rispetto del limite massimo di velocità di 15 km/h, prestando in ogni caso la massima attenzione ad eventuali pedoni e adeguando la velocità alle effettive condizioni di sicurezza.

Dalle ore 00.01 del 2 ottobre 2026 alle ore 06.00 del 3 ottobre 2026 sono soppressi gli stalli di sosta ricadenti nelle aree interessate dalla manifestazione, con particolare riferimento alla corsia nord di Calle Dietro i Magazzini in corrispondenza del fronte dei Fabbricati n. 5, n. 6 e n. 7, come meglio individuati nello stralcio planimetrico allegato; nelle medesime aree è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, ad esclusione dei veicoli delle Forze di Polizia e di Soccorso e degli eventuali mezzi a servizio dell'evento autorizzati dall'Organizzatore.

ARTICOLO 2 – Prescrizioni per l’Organizzatore

L’Organizzatore dell’evento è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni e condizioni, oltre a quelle stabilite dall’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. nella nota citata in premessa:

1. provvedere ad apporre appositi cartelli monitori lungo tutto il perimetro dell’area riservata all’evento;
2. mantenere un adeguato servizio di vigilanza lungo tutto il perimetro dell’area riservata all’evento;
3. provvedere alla pulizia e alla rimozione delle attrezzature al termine dell’evento, nonché al ripristino dello stato dei luoghi;
4. provvedere all’installazione della prescritta segnaletica temporanea di divieto di sosta con rimozione coatta, riferita alle piazzole di carico e scarico e alle n. 3 piazzole date in concessione interessate dall’intervento, almeno 48 ore prima dell’inizio della prima fascia di validità del divieto, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e della normativa vigente. La segnaletica dovrà individuare esattamente gli stalli interessati e riportare le date e le fasce orarie previste, mantenendosi in perfetta efficienza fino al termine delle operazioni;
5. assicurare, attraverso il personale designato, la regolare gestione dei flussi dei partecipanti da e verso l’area della manifestazione anche nelle fasce orarie in cui la viabilità veicolare non sia ancora interdetta ovvero sia già stata riaperta al traffico, qualora siano ancora in corso l’afflusso o il deflusso dei partecipanti;
6. impiegare, nel tratto interessato dal senso unico alternato, un moviere per la regolazione di eventuali transiti veicolari;
7. assicurare che il personale operante su strada sia dotato di dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità conformi alla normativa vigente.

ARTICOLO 3 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un’ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici.

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l’obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

ARTICOLO 4 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, in prossimità dell’area di intervento evidenziata nella planimetria allegata; gli stalli interessati dal divieto dovranno essere puntualmente identificati dalla segnaletica temporanea in loco

Le disposizioni relative alla soppressione degli stalli di sosta hanno efficacia dalle ore 00.01 del 2 ottobre 2026 alle ore 06.00 del 3 ottobre 2026; l'interdizione del transito veicolare ha efficacia dalle ore 18.00 del 2 ottobre 2026 alle ore 01.00 del 3 ottobre 2026.

Decorso il termine di validità della presente Ordinanza, la stessa cesserà automaticamente di produrre effetti senza necessità di ulteriori provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Roberto Mantovanelli

MANTOVANELLI
ROBERTO
01.10.2026
17:54:29
GMT+02:00



Allegato: stralcio planimetrico della manifestazione e delle aree interessate dalla disciplina della circolazione e dalla soppressione degli stalli di sosta.